

Allegato B

Schema di contratto per l'affidamento della fornitura di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici per il normale approvvigionamento delle farmacie gestite da Azienda Servizi Pubblici S.p.a. di Ciampino ("ASP").

TRA

Azienda Servizi Pubblici S.p.A. ("**ASP**") – Largo Felice Armati, 1
Ciampino – P.Iva 02315031001 - tel.06/79069300 – fax 06/79069324 -
indirizzo e-mail: ufficiogare@asp-spa.it -, in persona di

_____ (nel prosieguo per brevità indicata come **Committenza**);

E

- _____, sede legale in _____, Via _____, P. IVA
_____, in persona del legale rappresentante (nel prosieguo per
brevità anche "**Operatore economico**")

PREMESSO CHE

- a) con bando pubblicato in G.U.U.E. il _____, è stata indetta una procedura ad evidenza pubblica per per l'affidamento della fornitura di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici per il normale approvvigionamento delle farmacie gestite da Azienda Servizi Pubblici S.p.a. di Ciampino ("ASP").;
- b) la gara prevedeva la suddivisione in due lotti dei quali il Lotto 1 aveva un valore indicativo di € 15.750.000,00 mentre il Lotto 2 aveva un valore indicative di € 6.750.000,00;
- c) all'esito delle operazioni di gara, la fornitura è stata aggiudicata per il Lotto 1 (o 2) in via provvisoria a _____;
- d) completati positivamente i controlli finalizzati alla verifica circa l'effettivo possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, la proposta di aggiudicazione

è stata approvata con provvedimento del Responsabile del Procedimento del _____;

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI

Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi inclusi il Bando di gara, il Disciplinare ed il Capitolato Speciale, l'Offerta Tecnica ed Economica ("**Documenti di Gara**") dell'aggiudicatario, i quali, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Salvo diversa specifica indicazione, i termini nel seguito definiti assumono nel presente Contratto i seguenti significati:

- **Contratto:** il presente accordo concluso tra la Committenza e l'aggiudicatario secondo la procedura di gara, ove sono stabiliti i termini essenziali e le condizioni relativi ai singoli ordinativi che verranno formulati dai direttori delle Farmacie in gestione alla Committenza per tutta la durata del contratto;
- **Operatore economico o Appaltatore:** l'impresa o il raggruppamento temporaneo d'impresе o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario all'esito della procedura selettiva e che, conseguentemente, si impegna ad erogare le prestazioni oggetto dell'appalto, evadendo gli ordinativi formulati dai direttori delle Farmacie in gestione alla Committenza;
- **Ordinativo:** ordine di esecuzione periodico della fornitura che tiene luogo del contratto d'appalto specifico, inviato dalla singola Farmacia richiedente all'Operatore Economico.

I termini non definiti nel presente Contratto avranno il significato agli stessi

attribuito nei Documenti di Gara.

ART. 3 - OGGETTO

1. Oggetto della presente gara è la fornitura, per il normale approvvigionamento delle farmacie gestite da ASP ed individuate nell'Allegato 1 del Capitolato Speciale, dei seguenti prodotti:

- specialità medicinali (di classe A e C),
- medicinali equivalenti come definiti dalla L. 149/05 e s.m.i.,
- farmaci e parafarmaci per uso veterinario,
- sostanze per preparazioni magistrali,
- rimedi e specialità omeopatiche,
- parafarmaci (inclusi i dietetici e i prodotti destinati ad alimentazioni speciali conseguenti a patologie - celiachia, diabete, nefropatia –
- integratori alimentari

Art. 4 – IMPORTO CONTRATTUALE

1. L'ammontare globale presunto della fornitura oggetto del presente Contratto è stimato in Euro 15.750.000,00 (Euro quindicimilionisettecentocinquantamila/00), IVA esclusa. [ovvero, *per il Lotto 2*: L'ammontare globale presunto della fornitura oggetto del presente Contratto è stimato in Euro 6.750.000,00 (Euro seimilionisettecentocinquantamila/00), IVA esclusa].
2. Tale importo è da considerarsi meramente indicativo e, pertanto, non vincolante per la Committenza, alla quale non potrà essere imputata alcuna responsabilità nel caso di emissione di ordinativi inferiori, costituendo tale importo solo un limite massimo di accettazione degli ordinativi da parte dell'Appaltatore.
3. Al mancato raggiungimento del valore sopraindicato, pertanto, nulla sarà dovuto a titolo di risarcimento all'Appaltatore. Ciò in virtù del fatto che la Committenza è in grado di determinare le proprie esigenze esclusivamente in rapporto all'andamento del mercato, anche in relazione a nuove disposizioni legislative rilevanti per il settore farmaceutico.

Art. 5 – REVISIONE PREZZI

1. In considerazione del regime dei prezzi dei prodotti farmaceutici, qualora nel corso delle forniture si verificassero aumenti o diminuzioni degli stessi è consentita la revisione nella misura stabilita dai provvedimenti adottati dall'Agenzia Italiana del Farmaco, con decorrenza dal giorno stesso della sua entrata in vigore, tenuto conto del ribasso della gara.

ART. 6 - DURATA

1. Il presente Contratto ha una durata di 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla data di stipula del medesimo. La durata del contratto potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo Appaltatore e l'Appaltatore sarà obbligato a dare esecuzione al presente Contratto anche nell'eventuale periodo di proroga.

ART. 7- ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

1. Ciascun ordinativo deve essere inviato all'Operatore Economico con le modalità stabilite all'art. 2 del Capitolato Speciale.
2. Per l'esecuzione della fornitura oggetto di ciascun Ordinato, l'Operatore Economico deve garantire, a propria cura e spese, la consegna dei prodotti richiesti, nel rispetto degli orari indicati all'art. 2 del Capitolato Speciale, come integrati dall'Offerta Tecnica.

ART. 8 - OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO

1. L'Operatore Economico si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale, nell'offerta tecnica ed economica e negli Ordinativi di fornitura formulati dalle singole Farmacie.
2. In ogni caso, l'Operatore Economico si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore

successivamente alla stipula del Contratto, saranno ad esclusivo carico di ciascun Operatore Economico, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo indicato negli Ordinativi e l'Operatore Economico non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti della Committenza, assumendosene ogni relativa alea.

4. L'Operatore Economico nel corso della esecuzione della prestazione, ha l'obbligo inoltre di:

- osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori esterni le prescrizioni ricevute, sia verbali sia scritte;
- attenersi alle norme emanate dal responsabile dell'esecuzione del contratto nel corso della fornitura;
- eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto con precisione, cura e diligenza;
- garantire alle Farmacie l'accesso alle banche dati contenenti i listini prezzi aggiornati relativi ai prodotti di parafarmaco e specialità da banco;
- segnalare alle singole Farmacie, con congruo anticipo, le eventuali campagne promozionali in fase di avvio, in modo da garantire alla Committenza la possibilità di acquistare i prodotti in promozione a condizioni economiche agevolate rispetto a quelle offerte in sede di gara;
- garantire a tutti i dipendenti della Committenza la partecipazione gratuita a tutte le iniziative di formazione indette o gestite, sia di carattere prettamente professionale/tecnico, sia di gestione di impresa.

ART. 9 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. I corrispettivi dovuti all'Operatore Economico per l'erogazione delle forniture oggetto di ciascun Ordinativo saranno pagati dietro presentazione di regolari fatture aventi cadenza settimanale posticipata.
2. I corrispettivi saranno versati a 90 (novanta) giorni fine mese.
3. L'Operatore Economico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

4. Ciascun pagamento è subordinato alla presentazione da parte dell'Operatore Economico di copia del D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) attestante la regolarità contributiva dell'operatore stesso, in corso di validità.

ART. 10 - PENALI

1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali l'Operatore Economico non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione comprovante alla farmacia richiedente) od imputabili alla Committenza, qualora non vengano rispettate esattamente le prestazioni dovute in forza del presente accordo o in forza di quanto prescritto dal Capitolato Speciale, la Committenza ha la facoltà di applicare penalità secondo quanto riportato all'art. 9 del Capitolato Speciale.

ART. 11 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

1. Gli eventuali inadempimenti sono contestati all'Operatore Economico per iscritto dal Direttore dell'esecuzione.
2. In tal caso, l'Operatore Economico può, a pena di decadenza, formulare riserve e controdedurre per iscritto, entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione.
3. Qualora le predette deduzioni non siano trasmesse nel termine indicato, ovvero, pur essendo state tempestivamente trasmesse, non siano idonee, a giudizio del Responsabile Unico del Procedimento a giustificare l'inadempienza, la Committenza procede all'applicazione delle penali stabilite dal precedente art. 10 e dall'art. 9 del Capitolato Speciale.
4. In tali casi, La Committenza può compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Operatore Economico a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati,

ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva, senza ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

5. Resta in ogni caso fermo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ART. 12 - GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA

1. L'Operatore Economico a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti e prima della sottoscrizione del presente Contratto ha presentato una garanzia definitiva per un importo pari ad Euro 1.750.000,00 (unmilionesettecentocinquantamila/00), come previsto dall'art. 8 del Disciplinare di Gara [ovvero, per il Lotto 2: una garanzia definitiva per un importo pari ad Euro 675.000,00 (seicentostantacinquemila/00), come previsto dall'art. 8 del Disciplinare di Gara]
2. L'eventuale incameramento della garanzia è disposta con atto unilaterale della Committenza, senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
3. La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, nel corso del rapporto, essa sia incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Committenza;
4. La Committenza può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per il rimborso delle maggiori somme pagate durante il rapporto negoziale, ove per cause dipendenti dall'inadempimento dell'Operatore Economico, sia stata costretta ad ordinare prodotti farmaceutici presso operatori terzi a condizioni economiche sfavorevoli.
5. In caso di risoluzione del Contratto disposta in danno dell'Operatore Economico, la Committenza ha diritto di avvalersi della cauzione definitiva per le maggiori spese sostenute per la selezione di un diverso Operatore Economico e per i maggiori oneri conseguenti alla necessità di convenire condizioni economiche deteriori rispetto a quelle garantite dall'Operatore Economico.
6. In caso di inadempienze dell'Operatore Economico per l'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla

tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori, la Committenza avrà diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Operatore Economico.

ART. 13 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Ai sensi dell'art. 1456 c.c., la Committenza avrà la facoltà di risolvere il rapporto negoziale, anche nei confronti di un solo operatore economico, al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

- emissione nei confronti dell'operatore economico di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui agli articoli 6 e 67 del D.l.gs. 159/11, ovvero di una sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Committenza, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alla fornitura, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- avvio di un procedimento per la dichiarazione di fallimento, di liquidazione coatta e di concordato preventivo;
- subappalto in assenza di preventiva autorizzazione della Committenza;
- sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- cessione a terzi, in tutto o in parte, del Contratto e/o dei singoli ordinativi di fornitura;
- irrogazione da parte della Committenza di almeno 25 penali nel corso dell'anno solare, a causa della mancata evasione dell'Ordinativo o dell'esecuzione della singola fornitura con un ritardo superiore a 30 minuti;
- nel caso di sopravvenuta disponibilità di convenzioni CONSIP con prezzi di maggiore convenienza, fatta salva la possibilità di rinegoziare i prezzi con i soggetti aggiudicatari.

2. Nei casi indicati, la Committenza ha la facoltà di risolvere il Contratto nei confronti dell'Operatore inadempiente. In tal caso l'Operatore

Economico si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore delle Farmacie sino all'individuazione di un nuovo Operatore Economico.

3. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, la Committenza avrà diritto di escutere la cauzione prestata fermo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.
4. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la Committenza non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Operatore Economico di qualsivoglia natura.

ART. 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. E' fatto divieto all'Operatore Economico di cedere a terzi, in tutto o in parte, il Contratto.
2. In caso di violazione di detti divieti, la Committenza, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, potrà esercitare le facoltà previste dall'art. 13 del presente contratto.

ART. 15 - REFERENTE DELLA FORNITURA

1. Il Responsabile del presente Contratto, nominato dall'Operatore Economico per l'esecuzione del presente Contratto, è il referente responsabile nei confronti delle singole Farmacie e della Committenza, per quanto di propria competenza e, quindi, ha la capacità di rappresentare ad ogni effetto l'Operatore Economico.

ART. 16 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

1. L'Operatore Economico deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. Tutte le attività previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.
2. L'Operatore Economico deve pertanto osservare e fare osservare ai

propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra eventualmente segnalando ulteriori misure integrative per la prevenzione dei rischi esistenti nei luoghi di esecuzione della fornitura.

3. In ordine al computo degli oneri della sicurezza, rattandosi di fornitura senza posa in opera, la Committenza non ha redatto il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze).

ART. 17 - FORO COMPETENTE

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Contratto o relativa ai singoli ordinativi di esecuzione della fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Roma.

ART. 19 SPESE CONTRATTUALI

1. Le spese relative alla stesura del presente Contratto, al bollo ed alla registrazione sono ad esclusivo carico dell'Operatore Economico.

Ciampino, li _____,

Letto, confermato e sottoscritto.

ASP S.p.A.

L'appaltatore